



AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1022 del 15.09.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26.09.2023, relativa a primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena

DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza di cui sopra si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024) come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La facoltà di richiedere la sospensione può essere esercitata entro il 10.11.2023.

La richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla banca presso la quale il mutuo stesso è stato richiesto.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE E TEMPI DI RIMBORSO

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28.08.2024). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con



il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente.

COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

La richiesta di sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall'Accordo del 18.12.2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Distinti saluti

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA

Il Direttore Generale

Dott. Zenone Giacomuzzi